



**“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI**

Determina Dirigenziale N. 1068 del 04/11/2022

PROPONENTE: S.C. Gestione Risorse Umane

**OGGETTO: Dipendente B.G. (matr. 9102), C.P.S. Tecnico sanitario di Laboratorio Biomedico.
Riposi e permessi per assistenza del padre, ex art. 42, comma 5, D. Lgs. 26.4.2001,
n.151, come sostituito dall'art. 4, punto 1, lettera b), comma 5 del D. Lgs. 18\07\2011,
n. 119. Provvedimenti.**

“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

Oggetto: Dipendente B.G. (matr. 9102), C.P.S. Tecnico sanitario di Laboratorio Biomedico. Riposi e permessi per assistenza del padre, ex art. 42, comma 5, D. Lgs. 26.4.2001, n.151, come sostituito dall'art. 4, punto 1, lettera b), comma 5 del D. Lgs. 18\07\2011, n. 119. Provvedimenti.

Direttore S.C. Gestione Risorse Umane

PREMESSO:

- che il dipendente B.G. (matr. 9102) con il profilo di C.P.S. Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico, a tempo determinato, assegnato presso l'U.O.C Anatomia, Patologia e Citopatologia, con richiesta datata 12.10.2022 (prot. n. 30119 del 18.10.2022), munita del visto del Direttore dell'UOC di afferenza apposto in data 17.10.2022, nel far riferimento al comma 5-bis dell'art. 42 del D. Lgs. 151\2001, ha richiesto di poter usufruire del congedo biennale retribuito, in qualità di figlio della persona disabile, per il periodo dal 22.10.2022 al 19.12.2022 (n° 59 giorni), per assistenza a familiare con handicap grave (ex art. 42, comma 5, D.Lgs n. n. 151\2001 e s.m.i)
- che, in allegato alla predetta richiesta il dipendente B.G. ha prodotto la certificazione medica del 19.09.2022 dell'ASL Napoli 1 – Distretto 49, attestante lo stato di salute del padre e che, per le condizioni cliniche il disabile sig. B.C., ha necessità di terapia ed assistenza continua da parte del figlio B.G. (matr. 9102);

VISTA:

- la legge 104\92 per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate che prevede, in base al combinato disposto degli artt. 3 e 33, agevolazioni lavorative anche per i familiari di persone riconosciute disabili con connotazione di gravità, con certificazione della A.S.L./INPS competente;
- la legge n. 53\2000, che all'art. 4, commi 2 e 4, stabilisce che i dipendenti possono chiedere, per gravi e documentati motivi di famiglia, un periodo di congedo non retribuito, continuativo o frazionato, non superiore a due anni;
- il T.U. n. 151\2001, relativo alle disposizioni legislative riguardanti i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, connessi alla maternità e paternità, con il quale viene confermato, in via generale, il preesistente quadro normativo di cui al citato art. 4, comma 2, della legge n.53 dell'08.3.2000, nel cui ambito l'art. 42 (in tema di riposi e permessi per l'assistenza dei figli con handicap grave) ha previsto, al comma 5, come sostituito dall'art. 4, punto 1, lettera b), comma 5 del D. Lgs. 18\07\2011, n. 119, che: *“il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 05\02\1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 08\03\2000, n. 53, entro 60 giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi.....”*;
- la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 3.2.2012, ad oggetto: *“Modifiche alla disciplina in materia di permessi e congedi per l'assistenza alle persone con disabilità – decreto*

“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

legislativo 18.07.2011, n. 119 (“Attuazione dell’art. 23 della L. 04.11.2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi”);
- la circolare INPS n. 32 del 06.03.2012, ad oggetto: *“Decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011. “Attuazione dell’art. 23 della L. 04.11.2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi.” Modifica alla disciplina in materia di congedi e permessi per l’assistenza a disabili in situazione di gravità.”*”;

ATTESO:

- che, il comma 5-bis dell’art. 4 del D. Lgs. 119\2011, del novellato art. 42 del D. Lgs. n. 151\01, precisa che: *“Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell’arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato”*;
- che, il comma 5-ter dell’art. 4 del D.Lgs. 119\2011, del novellato decreto, stabilisce che: *“Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l’indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di Euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall’anno 2011, sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.....”*;
- che, con Circolare INPS n. 15 del 28.01.2022 – punto 12.3 (retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui all’art. 42, co. 5, del D. Lgs. n. 151/2001), il predetto importo di Euro 43.579,06 è stato rivalutato, per l’anno 2022, ad € 49.664,00;
- che, con la predetta Circolare INPS n. 15/2022, è stato stabilito, inoltre, che, tenuto conto del predetto indice accertato dall’Istat e delle disposizioni di cui alla L. n. 208\2015, art. 1, co. 287, il tetto massimo complessivo della retribuzione per congedo straordinario e dei relativi contributi obbligatori a carico dell’amministrazione non può eccedere, per l’anno 2022, l’importo pari ad € 49.664,00;
- che, il comma 5-quinquies, sempre dell’art. 4 del D.Lgs. 119\2011, stabilisce che: *“Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Per quanto”*;

ACCERTATO:

- che il dipendente B.G. (matr. 9102), non ha fruito dei periodi di congedo straordinario retribuito per lo stesso e/o altro soggetto nell’arco della vita lavorativa;
- che lo stesso ha percepito nell’anno 2021 una retribuzione annua lorda inferiore al limite complessivo massimo di € 49.664,00, rivalutato per l’anno 2022 in base alla variazione degli indici ISTAT (Circolare INPS n. 15\2022);

RILEVATO:

- che, per tutto quanto sopra esposto, l’istanza del dipendente B.G. (matr. 9102) è accoglibile in quanto lo stesso già usufruisce dei benefici ex legge 104\92, per l’handicap grave del proprio padre B.G. (cfr. Determina dirigenziale n. 608 del 05.05.2021) e che ha dichiarato quanto segue:

“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

- che è l'unico componente della famiglia che può assistere per il periodo dal 22.10.2022 al 19.12.2022, in via continuativa ed esclusiva il padre convivente, disabile grave;
- che le condizioni cliniche del disabile in questione, come da certificazione medica del 19.09.2022 dell'ASL Napoli 1 – Distretto 49, necessitano di terapia ed assistenza continua da parte del dipendente;
- che la durata di giorni 59 del congedo in parola rientrano nella soglia massima dei due anni nell'arco della vita lavorativa del dipendente (comma 5-bis, art. 4, p. 1, lett. b), D. Lgs. 119\2011);
- che il padre convivente, disabile grave, non risulta ricoverato a tempo pieno in strutture specializzate;

RITENUTO conseguentemente, di collocare il dipendente B.G. (matr. 9102), in aspettativa retribuita, per assistere il proprio padre convivente, portatore di handicap in situazione di gravità, ai sensi del combinato disposto degli art. 42, comma 5, del D.Lgs. 151\2001 (come modificato dall'art. 4, punto 1, lettera b, comma 5 del D. Lgs. 18\07\2011, n. 119), per un periodo di 59 giorni dal 22.10.2022 al 19.12.2022, sospendendo, contestualmente, per tale periodo, i benefici (3 giorni di permessi retribuiti mensili) riconosciuti con determina dirigenziale n. 608 del 05.05.2022;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, punto 1, lettera b), comma 5-quienquies del D.Lgs. 18.7.2011 n. 119, il predetto congedo non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto;

ATTESTATA:

- la conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati di cui al D.Lgs 196/2003 così come integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs 101/2018 per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalle novelle introdotte dalla legge 27 dicembre 2019 n.160, che contiene principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali, anche con riferimento alla loro “diffusione”, e dichiarato di aver valutato la rispondenza del testo, compreso degli eventuali allegati, destinato alla diffusione per il mezzo dell'Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi di legge;
- la regolarità giuridico-amministrativa della presente proposta di provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata nel rispetto delle proprie competenze, funzioni e responsabilità;

DICHIARATO:

- che la documentazione originale a supporto del presente provvedimento è depositata e custodita agli atti dell'U.O. proponente;
- che il presente atto è conforme alle disposizioni di legge in materia ed ai regolamenti e/o direttive dell'Istituto, nonché coerente con gli obiettivi strategici individuati dalla Direzione Generale e le finalità istituzionali dell'Istituto;
- che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi degli artt. 6,7 e 14 del DPR62/2013 e dell'art.6 bis della L.241/90, nonché delle disposizioni del Codice di Comportamento e dei regolamenti e/o direttive dell'Istituto e delle misure di cui al PTPCT vigenti;

“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

DISPONE DI

- **Accogliere** l'istanza di congedo per gravi motivi familiari del dipendente B.G. (matr. 9102) e, conseguentemente, collocare lo stesso in aspettativa retribuita, per assistere il proprio padre convivente, portatore di handicap in situazione di gravità (già fruisce dei benefici ex legge 104/92 per l'handicap grave del proprio padre B.C., giusta Determina dirigenziale n. 608 del 05.05.2022), ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, comma 5, del D.L.vo 151/01, come modificato dall'art. 4, punto 1, lettera b), comma 5 del D. Lgs. 18.7.2011 n. 119, ed artt. 12, comma 8, lettera c), per un periodo di giorni 59 dal 22.10.2022 al 19.12.2022.
- **Sospendere**, per tutta la durata del periodo di aspettativa, come previsto dalla citata normativa, gli effetti di cui al provvedimento dirigenziale n. 608 del 05.05.2022 (fruizione di n. 3 giorni al mese di permesso retribuito).
- **Corrispondere** al dipendente l'indennità retributiva, nei modi fissati dal combinato disposto dell'art. 42 comma 5, del D.L.vo 151/01 (come modificato dall'art. 4, punto 1, lettera b, lettera 5-ter del D.Lgs. 18.7.2011, n. 119), valutando lo stesso periodo, per intero, ai fini del trattamento di quiescenza, con attribuzione della relativa copertura contributiva.
- **Dare atto** che, ai sensi del comma 5 dell'art. dell'art. 42 del D.Lgs. 151/2001, come modificato dall'art. 4, punto 1, lettera b), comma 5-quiennes del D.Lgs. 18.7.2011 n. 119, il predetto congedo non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.
- **Dare atto** che il presente congedo di giorni 59, rientrano nella soglia massima di due anni nell'arco della vita lavorativa del dipendente.
- **Dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

**IL DIRETTORE F.F. DELL'U.O.C.
GESTIONE RISORSE UMANE
DOTT. ROBERTO VALENTINO**



**“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI**

Determina Dirigenziale N. 1068 del 04/11/2022

PROPONENTE: S.C. Gestione Risorse Umane

OGGETTO: Dipendente B.G. (matr. 9102), C.P.S. Tecnico sanitario di Laboratorio Biomedico. Riposi e permessi per assistenza del padre, ex art. 42, comma 5, D. Lgs. 26.4.2001, n.151, come sostituito dall'art. 4, punto 1, lettera b), comma 5 del D. Lgs. 18/07/2011, n. 119. Provvedimenti.

In pubblicazione dal 07/11/2022 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

Atto immediatamente esecutivo

S.C. Affari Generali

Direttore

Elenco firmatari

Elisa Regina - S.C. Affari Generali

Maria Giovanna Pane - S.C. Gestione Risorse Umane

Roberto Valentino - S.C. Gestione Risorse Umane